

REPERTORIO N. 70.058

RACCOLTA N. 22.232

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di luglio, alle ore diciotto e quindici minuti primi.

(08-07-2020)

In Albenga e nel mio studio.

Innanzi a me dottor ROBERTO RICCI, Notaio residente in Albenga, con studio in Viale Martiri della Libertà 68/B-3, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Savona

È PRESENTE

Il Signor:

- CARLINI GIULIO nato ad Acqui Terme (AL) il 29 agosto 1949, residente in Savona (SV) alla Via Famagosta n. 24/7, che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente dell'"ASSOCIAZIONE DOWN SAVONA ONLUS", in sigla "A.D.S.O.", con sede in Savona (SV) alla Via San Lorenzo N. 6 (Codice Fiscale: 01357650090), a quanto infra autorizzato ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto.

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo mi chiede di ricevere quest'atto.

Il comparente invita me Notaio, che accetto, a fungere da segretario, constata e mi fa constatare:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe che, esaminatane la validità da parte del Presidente, saranno acquisite agli atti sociali, numero 18 (diciotto) associati su numero 18 (diciotto) aventi diritto, tutte persone fisiche, della predetta Associazione;

- che è presente il Presidente dell'Associazione nella persona del comparente;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

-- CARLINI GIULIO, sopra generalizzato, Presidente;

-- VACCARO ORNELLA ELISA nata a Borgomanero (NO) l'11 luglio 1963, residente in Albenga (SV) alla Frazione Lusignano Via E. Riva n. 76 (Codice Fiscale: VCC RLL 63L51 B019W), Vice Presidente;

-- MARENCHINO ELENA nata a Savona (SV) il 27 agosto 1951, residente in Savona (SV) alla Via Famagosta n. 24/7 (Codice Fiscale: MRN LNE 51M67 I480P), Consigliere;

-- GIUSTO ANNA nata a Savona (SV) il 10 marzo 1949, residente in Albisola Superiore (SV) alla Via Leone Grosso n. 42/2 (Codice Fiscale: GST NNA 49C50 I480F), Consigliere;

- che non è presente alcun membro del Collegio dei Revisori;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;

- che quindi la presente assemblea, convocata in questo luogo e a quest'ora in prima convocazione, è regolarmente costituita, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale e atta a

REGISTRATO  
ad Albenga  
il 17/07/2020  
n. 3386  
Serie 1T  
con Euro //

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione nuovo Statuto per adeguamento alla normativa vigente, con parziale modifica della denominazione sociale;
- Varie ed eventuali.

Ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto Sociale, il componente assume la presidenza dell'assemblea e passa all'esposizione dell'argomento di cui all'ordine del giorno.

Il presidente:

- espone che è necessario, a seguito delle nuove normative emanate in materia e delle disposizioni avute dalla Regione Liguria, adottare un nuovo Statuto Sociale, seguendo le direttive impartite dalla Regione Liguria stessa, nonché integrare la denominazione sociale con le seguenti parole "organizzazione di volontariato", per cui la nuova denominazione sarà la seguente: "ASSOCIAZIONE DOWN SAVONA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla "A.D.S.O.";

- propone, quindi, al fine di ottemperare a quanto sopra, che sia adottato il nuovo Statuto Sociale del quale esplica le principali novità, copia del quale è già stata messa a disposizione degli associati.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità di voti

DELIBERA

- di adottare il nuovo Statuto Sociale che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di conferire al Presidente i poteri necessari per apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dichiara quindi sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e cinquantacinque minuti primi.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a penna di mio pugno su un foglio per tre facciate più quanto della quarta, ho dato lettura al componente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore diciannove e dieci minuti primi.

FIRMATO: CARLINI GIULIO

FIRMATO: Notaio RBERTO RICCI (Sigillo)

## STATUTO

### Associazione Down Savona Organizzazione di Volontariato

#### A.D.S.O.

#### ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Associazione Down Savona Organizzazione di Volontariato in sigla A.D.S.O** che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione **Organizzazioni di Volontariato**, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Savona. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione esaurisce le sue attività nell'ambito della Regione Liguria e in particolare opera nella provincia di Savona.

#### ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la tutela dei trisomici intendendosi come tali le persone affette da Trisomia 21 o Sindrome di Down e delle relative famiglie e consentire loro un'esistenza il più possibile normale e felice. Per il raggiungimento delle finalità indicate l'associazione esercita in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modifiche;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare A.D.S.O. :

- Tutela i diritti delle persone Down di tutte le età, dei loro familiari e dei loro tutori e li riunisce al fine di alleviare l'onere psicologico, indirizzarne e coordinarne l'attività di recupero, nonché offrire il supporto informativo e formativo necessario ai bisogni delle varie fasce anagrafiche.
  - Promuove e organizza le attività riabilitative sociali idonee a favorire l'inserimento dei trisomici in ogni stadio del loro sviluppo nel maggior numero possibile di aggregazioni presenti nella società.
  - Favorisce l'informazione sulla natura della sindrome di Down mediante la realizzazione e la divulgazione di apposite pubblicazioni oltre che tramite conferenze, interventi in dibattiti presso enti ed organismi pubblici e privati, quali a titolo esemplificativo gli Enti Locali e le scuole.
  - Promuove presso i competenti organi l'uso corretto di tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione dei soggetti disabili e diffonde la loro piena conoscenza fra i genitori, familiari e i tutori col fine primario di migliorare ed agevolare la loro vita.
  - Stimola i pubblici poteri all'ampliamento e ad un continuo miglioramento e perfezionamento degli strumenti agevolativi di cui alla precedente punto.
  - Promuove l'informazione, lo studio e la ricerca sulla sindrome di Down.
  - Tiene i contatti con le associazioni, i centri e gli istituti che si occupano di soggetti disabili per coordinare con essi le attività di stimolazione e rivendicazione nei confronti dei pubblici poteri e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nonché per scambiare reciprocamente le informazioni circa le attività svolte.
  - Persegue l'inserimento ottimale dei trisomici negli asili nido, nelle strutture della formazione professionale ed in tutte le manifestazioni ed iniziative nelle quali si concretizza il sistema pubblico e privato di organizzazione del tempo libero.
  - Promuove e organizza ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società, nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione dei progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, promuovendo la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo.
  - Promuove la realizzazione di servizi adeguati quali a titolo esemplificativo quelli essenziali alla tutela della salute dentale per rispondere alle esigenze di cura e la realizzazione di strutture residenziali, per l'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta, nell'ottica del massimo inserimento sociale.
  - Promuove il benessere psicofisico dei trisomici organizzando e gestendo attività ricreative, turistiche e sportive, prediligendo l'inserimento in percorsi organizzati e finalizzati al coinvolgimento della comunità compatibilmente alle diverse fasce anagrafiche dei beneficiari.
  - Patrocina, promuove, cura qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Direttivo opportuna per reperire mezzi occorrenti o comunque per perseguire lo scopo anzidetto.
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

### **ART. 3 – Attività diverse**

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

### **ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione**

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che decide in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
  - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
  - mancato versamento della quota associativa;
  - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

### **ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
  - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

#### **ART. 7 I Benemeriti**

1. L'organo di amministrazione ha facoltà di nominare socio Benemerito chi ha operato in maniera incisiva e determinante a favore dell'associazione permettendo così di realizzare le attività e raggiungere gli scopi statutari. Il titolo di Benemerito non comporta la qualifica di associato né il versamento della quota sociale

#### **ART. 8- Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **ART. 9 - Organi sociali, gratuità e durata**

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - Assemblea degli associati
  - Organo di amministrazione
  - Presidente
  - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **ART. 10- Assemblea**

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto

dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Sono valide le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, nelle quali tutti o alcuni degli associati sono collegati in modalità video a distanza.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - Elege i componenti degli organi sociali;
  - Elege quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - approva l'entità della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo;
  - delibera su eventuali regolamenti predisposti dall'Organo di amministrazione;
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 11 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ad un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono eletti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche con modalità telematiche su convocazione del presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare senza diritto di voto il Direttore.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o
8. dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
  - amministra l'organizzazione;
  - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - decide in merito allo svolgimento di Attività Diverse previste all'art 3 del presente statuto;
  - propone annualmente all'assemblea l'entità della quota sociale;
  - predispone regolamenti interni;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale compreso il Direttore;
  - nomina i Benemeriti;
  - nomina il Direttore ;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo può chiederne le dimissioni dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e Il Consiglio Direttivo (almeno

quattro volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).

4. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Si avvale dell'eventuale collaborazione di un Direttore.
5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 13 - Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti**

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **Art 15- Direttore**

A.D.S.O. -compatibilmente con le risorse economiche a disposizione - può dotarsi di una figura professionale che possa garantire lo svolgimento delle attività statutarie e dei servizi in collaborazione e coordinamento col Consiglio Direttivo. La figura di coordinamento di A.D.S.O. è il Direttore, il quale garantisce il funzionamento dell'associazione e l'organizzazione delle sue attività. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo sulla base di competenze, professionalità, qualità relazionali e morali. Il Direttore svolge la funzione di coordinamento tra il personale necessario, i collaboratori e i volontari, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Condivide e coadiuva il Presidente nella gestione operativa, economica e finanziaria dell'Associazione. Collabora alla stesura del piano programmatico delle attività e provvede alla sua realizzazione avvalendosi anche di eventuali collaboratori e professionisti e coordina le attività dei volontari.

#### **ART. 16 - Risorse**

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative annue, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

#### **ART. 17 – Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 18- Bilancio sociale**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 19 – Libri sociali obbligatori**

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 20 – Rapporti di lavoro**

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

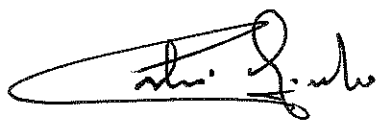
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ART. 22 - Statuto**

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 23 - (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano G. Neri", written over a horizontal line.